14681

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 13182/11 R.A.C.C.

TRA

MICHELA UNCINI, con l'avv.to Antonio Caruso e domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, n. 58

E

POSTE ITALIANE S.p.A. in persona del presidente in carica, con l'avv. Dominella Agostino e domicilio eletto in Roma, viale Europa, n. 190

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Michela Uncini ha depositato –in data 12 aprile 2011- ricorso poi ritualmente notificato con il quale ha esposto: che è stato assunto da Poste Italiane S.p.A. in virtù di diversi contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi dal 17.1.2005 al 31.3.2005 e dall'1.7.2005 al 31.3.2005 come "Addetto CPR *junior*" e successivamente, sempre ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis D. L.vo n. 368/01, dal 5.7.2006 al 31.10.2006 come "Operatore Sportello *junior*", dall'1.12.2006 al 31.1.2007 come addetto CPR *junior*", dal 2.4.2007 al 30.6.2007 come "portalettere *junior*", dal 30.9.2007 al 31.10.2007 come "Portalettere *junior*", dal 12.11.2007 al 31.1.2008 come "Portalettere *junior*"", dall'1.4.2008 al 30.6.2008 come "Portalettere *junior*", dal 3.11.2008 al 31.1.2009 come "Portalettere *junior*", dall'1.4.2009 al 30.6.2009 come "Portalettere *junior*", dal 2.11.2009 al 31.12.2009 come "Portalettere *junior*",

La ricorrente ha dedotto: che i predetti contratti a termine contrastano con il disposto del D.L.vo n. 368/01, che prescrive al datore di lavoro di specificare nell'atto scritto le ragioni dell'assunzione a termine; che la ripetizione di assunzioni a termine comporta l'esclusione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 bis D. L.vo m. 368/01; che i predetti contratti di assunzione sono intervenuti in violazione della c.d. clausola di contingentamento;: che succ4essivamente al primo contratto la ricorrente è stata assunta con dieci ulteriori contratti a termine intervenuti nell'arco temporale di quattro anni, sicchè trova applicazione la norma di cui all'art. 5, co. 4 bis D. L.vo n. 368/01; che in base al contenuto dei contratti stessi la clausola del termine non può ritenersi essenziale in modo da precludere la conversione nel contratto di lavoro a tempo indeterminato..

Pertanto la ricorrente ha domandato: dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro sopra richiamati e dichiarare che tra le parti sussiste rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13.1.2005; dichiarare la nullità parziale di ogni contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento alla apposizione del termine, ordinare a Poste Italiane S.p.A. di riammissione in servizio della ricorrente e condannarsi la stessa convenuta al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto spettanti dal 17.1.2005 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Poste Italiane S.p.A., costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito: l'inammissibilità della domanda relativa ai contratti riguardanti i periodi dal 17.1.2005 al 31.3.2005 e dall'1.7.2005 al 30.9.2005 per intervenuta transazione generale e novativa; lo scioglimento

del rapporto per mutuo consenso; l'insussistenza dei presupposti per conversione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato per essenzialità del termine apposto a ciascun contratto; l' "*aliunde preceptum*".
La resistente ha altresì contestato nel merito, con articolate argomentazioni, le complessive deduzioni della ricorrente, ha rassegnato conclusioni conformi alle predette questioni preliminari ed ha domandato il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione dell'indennità risarcitoria in base alla previsione degli accordi collettivi, nonché in relazione all' "*aliunde perceptum*".
Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, si decide la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto ai primi due contratti: si legge nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.5.2006 (agli atti di parte resistente): "*La Sig.ra Uncini Michela rinuncia ad ogni diritto, credito e pretesa comunque derivante dai rapporti di lavoro intercorsi con la Società indicati al punto a) della premessa, nonché ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ai rapporti medesimi...la Sig.ra Uncini Michela conferma l'intenzione, già manifestata con la propria comunicazione di cui alla lettera c) della premessa, di essere inserito nella graduatoria Nazionale e in quella regionale in base al punteggio effettivamente spettante in ragione della documentazione presentata e dei titoli risultanti dalla stessa e accetta, sin da ora, le modalità e i criteri di inserimento in graduatoria di cui al punto 2 dell'Accordo*".
Trattasi di transazione novativa, intervenuta in sede sindacale, e perciò sottratta alle garanzie previste dall'art. 2113 c.c. per le transazioni e rinunzie riguardanti diritti del lavoratore e comunque di per sé non contestata in questa sede, sotto alcun profilo, da parte della ricorrente.
Al riguardo si riporta la Suprema Corte ove ha precisato: "*La disposizione dell'art. 2213, primo comma, cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ.,che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale)diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore,essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.*" (Cass., sez. L, sent. n. 11107 del 26/07/2002).
Inoltre, con riguardo ai successivi contratti a termine (in atti) intervenuti nei periodi (sopra specificamente riportati), va in ogni caso esclusa la pretesa conversione nel contratto a tempo indeterminato, in base alle considerazioni che seguono.
Il predetto D. L.vo n. 368/01 nulla dispone per il caso di illegittima apposizione del termine (mentre l'abrogato art. 1, l. n. 230/62, prevedeva che il contratto di lavoro doveva reputarsi a tempo indeterminato, salve le eccezioni ivi elencate) e dunque trovano applicazione le disposizioni del codice civile in tema di nullità.
Nello specifico la questione di nullità riguarda soltanto la clausola relativa al termine del rapporto.

Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la clausola nulla comporta nullità dell'intero contratto "*...se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità*".
Poste Italiane S.p.A. ha tempestivamente allegato (con la memoria di costituzione) la volontà di non concludere i contratti senza la apposizione del termine e dal tenore stesso del complessivo regolamento contrattuale intervenuto tra le parti emerge univocamente la sussistenza di tale volontà.
Infatti si legge negli allegati contratti (come sopra individuati): "*Le clausole contrattuali sulla durata del contratto a termine...sono concordemente ritenute essenziali ai sensi dell'art. 1456 del codice civile*".
Il contenuto di tale clausola, ogni volta altresì specificamente sottoscritta dal ricorrente, evidenzia univocamente la comune volontà delle parti di far luogo al rapporto di lavoro soltanto per un limitato periodo di tempo, fino alle scadenze di volta in volta concordate.
D'altro canto il –noto- ripetuto e consistente ricorso, da parte della resistente, ad assunzioni a termine, in astratto consentite da norme di legge, conferma la volontà della medesima di non concludere contratti a tempo indeterminato laddove è stato previsto il termine (ciò anche con riferimento all'unico contratto, del 14.11.2007, non contenente tale espressa previsione e, d'altro canto, l'essenzialità del termine per tale accordo trae ulteriore conferma dalla esiguità del periodo di tempo, dal 12.11.2007 al 31.1.2008, ivi previsto per la durata del rapporto e dal fatto che nei contratti precedenti e successivi le parti hanno sempre convenuto l'essenzialità del termine).
La complessiva situazione sopra evidenziata determina la nullità di ciascun contratto nella sua interezza (fatto salvo, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto della ricorrente al corrispettivo percepito per le prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo, ma sul punto non vi è questione).
All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto (restando assorbite ulteriori questioni).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente, liquidate complessivamente in Euro 3.132,00, di cui Euro 2.130,00 per onorari ed Euro 654,00 per diritti, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 27.9.2011

Il Giudice designato
Dott. Ida Cristina Pangia

Depositato in Cancelleria
Roma, lì.... 27.IX.2011